



COMUNICATO UFFICIALE N. 250 **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 126/AA e 127/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 427 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. GIAN LUIGI STAFFA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAN LUIGI STAFFA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle NOIF, in relazione al C.U. n 1 della L.N.D. (punto 14 – Allenatori) stagione sportiva 2014/15, per aver omesso il deposito dell'accordo economico con la società A.S.D. Grifone Monteverde presso il competente C.R. della L.N.D.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIAN LUIGI STAFFA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica per il Sig. GIAN LUIGI STAFFA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. DONATO CAPONE, MAURO FERRETTI e della società U.S. AREZZO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO CAPONE, allenatore di base, in violazione dell'articolo 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 38, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14, alla voce "Allenatori", per la stagione sportiva 2014/15, per aver pattuito quale tecnico della prima squadra, con la qualifica di Allenatore in Seconda, un premio di tesseramento pari ad Euro 13.457,74 lordo, superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento (indicati in € 10.000,00);

MAURO FERRETTI, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. AREZZO S.R.L., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce "allenatori", per la stagione sportiva 2014/15, per aver pattuito con il tecnico Donato Capone, un premio di tesseramento pari ad Euro 13.457,74 superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Serie D (indicati in € 10.000,00);

U.S. AREZZO S.R.L., ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio Presidente ed al proprio tesserato;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DONATO CAPONE e dal Sig. MAURO FERRETTI in proprio e nell'interesse della società in qualità U.S. AREZZO S.R.L. in qualità di legale rappresentante;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica per il Sig. DONATO CAPONE, di 2 mesi di inibizione per il Sig. MAURO FERRETTI e di € 2.000,00 di ammenda per la società U.S. AREZZO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio